ACCORDO SINDACALE

il giorno 18 settembre 2017, presso la sede del Ministero del Lavoro in via Fornovo, 8 a Roma, sono presenti:
- la SO.G.E.T. spa in persona dei dott. Lina Di Lello e Gaetano Monaco, assistiti dall'Avvocato Valerio Speziale;
- la FILCAMS CGIL Nazionale in persona di Loredana Colarusso;
- la FISASCAT CISL Nazionale in persona di Vincenzo Dell'Orefice;
- la UILTUCS UIL Nazionale in persona di Bruno Di Federico giusta delega;
- una rappresentanza delle segreterie territoriali e delle RSA di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL

PREMESSO

- che la SO.G.E.T. Spa (d'ora innanzi anche Soget o società o datore di lavoro), con lettera del 18 aorile 2017, ha aperto una procedura di licenziamento collettivo finalizzata alla riduzione degli Ufficiali di Riscossione nella misura di 26 unità lavorative;
- che, a seguito di incontri con le OO.SS. in sede sindacale e dinanzi al Ministero del Lavoro, sono state definite le condizioni per la definizione con accordo della procedura di mobilità tramite l'esodo volontario dei lavoratori ed il ricorso all'assegno di solidarietà previsto dal Fondo di Integrazione Salariale di cui agli artt. 26 e ss. Del d.lgs. 148/2015, oltre che dal D.I. 94343/2016;
- che, allo scopo di soddisfare le ulteriori esigenze organizzative che la società ha manifestato nella lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo oltre elle esigenze dei lavoratori, é opportuno prevedere ulteriori disposizioni che regolino tali aspetti.

Tanto premesso, le parti convengono quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le parti concordano che, nell'ambito della procedura di mobilità indicata nelle premesse, per i lavoratori che non saranno licenziati collettivamente verrà utilizzato l'assegno di solidarietà previsto dall'articolo 31 del d.lgs. n. 148/2015 e dall'art. 6 del D.I. n. 94343/2016, rinviando la individuazione delle modalità operative e degli altri elementi essenziali dell'istituto ad un futuro accordo.
3. La Società ha la necessità di una migliore dislocazione territoriale degli Ufficiali di Riscossione e la procedura di mobilità indicata in premessa è stata effettuata in base anche a tale esigenza. Tale esigenza riguarda tre unità per la Campania e due per l'Area Nord. Per tali ragioni le parti concordano che la Società accetterà la disponibilità dei lavoratori coinvolti nella procedura di mobilità, e che non saranno licenziati a seguito di esodo volontario, al trasferimento su base volontaria nelle aree territoriali sopra indicate in cui vi è esigenza di Ufficiali di Riscossione.
4. La società si riserverà di accettare le proposte di trasferimento volontario in base alle proprie esigenze tecniche ed organizzative,
5. La disponibilità al trasferimento su base volontaria dovrà essere manifestata entro e non oltre il 15 ottobre 2017.
5. A fine di incentivare il trasferimento su base volontaria, la Soget erogherà ai lavoratori che si trasferiranno una somma a titolo di rimborso spese netto pari ad Euro 400 mensili per 12 mesi nel primo anno di trasferimento ed a 200 Euro mensili per 12 mesi nel secondo anno di trasferimento. L'erogazione dell'incentivo é condizionata alla effettiva permanenza nel luogo di trasferimento.
6. Fermo restando quanto contenuto nel verbale sugli esodi volontari stipulato il 3 agosto 2017, le parti concordano che il termine del 30 settembre 2017 per la cessazione dei rapporti di lavoro viene esteso sino al 30 ottobre 2017.
Le parti concordano che gli esuberi residuali rispetto al numero indicato nella procedura di mobilità del 18 aprile 2017 effettuati su base volontaria entro il 25 settembre 2017 e fino al numero massimo di 18 lavoratori saranno realizzati alle stesse condizioni specificate nel verbale del 3 agosto 2017.

La richiesta di accedere all'esodo su base volontaria dovrà essere effettuata dal lavoratore tramite posta elettronica e nel caso di richieste contestuali che eccedano il numero di 18, la individuazione degli aventi diritto fino a 18 sarà effettuata in base ad un criterio cronologico. Gli esuberi effettuati su base volontaria e successivi alla data del 25 settembre 2017 saranno oggetto di specifico accordo da concludersi entro il 30 novembre 2017.
In ogni caso la società si riserva di accettare o meno le proposte di esodo volontario da parte dei lavoratori in base alle proprie esigenze economiche ed organizzative, in relazione soltanto alle ~~richieste di esubero volontario diverse da quelle già manifestate in base al verbale di accordo del 3~~ agosto 2107.

Roma, 18 settmbre 2017